

Appendice D

Appello a favore dei titolari di Assegno di ricerca

Al Presidente del CNR, prof. Lucio Bianco

Al Presidente dell'INFN, prof. Enzo Iarocci

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dott.ssa Letizia Moratti

Alla Commissione Nazionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna

Alle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, ANPRI

Siamo un gruppo di titolari di Assegni di Ricerca (AdR) di vari Enti ed Università italiane. In occasione del convegno su "Le pari opportunità nelle istituzioni di ricerca", organizzato dai Comitati pari opportunità (CPO) dell'INFN e del CNR, che si terrà a Roma il 4 giugno 2002, e che prevede interventi da parte di membri della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, vogliamo segnalare la grave situazione in cui si trovano molte titolari di AdR in caso di maternità. Riteniamo infatti che l'attuale situazione presenti, a tutti gli effetti, degli elementi discriminatori.

In assenza di una normativa generale specifica (norma istitutiva AdR: art.51, comma 6 legge finanziaria 1997, n.499, in allegato; D.M. 11 febbraio 1998, che fissa tra l'altro l'importo dell'assegno, in allegato; note esplicative allegate al suddetto D.M., a loro volta incluse), la maggioranza dei regolamenti dei vari Enti ed Università eroganti AdR prevede che la maternità dia luogo, o possa dare luogo, a SOSPENSIONE NON RETRIBUITA dell'assegno stesso, con corrispondente proroga della scadenza del contratto (vedi per esempio regolamenti CNR, INRAN e varie Università).

Alcuni regolamenti non menzionano esplicitamente la maternità, salvo poi equipararla di fatto agli eventuali "gravi e giustificati motivi" per cui l'assegnista può chiedere la sospensione temporanea del contratto, senza retribuzione, con corrispondente proroga della sua scadenza (INFN e varie Università).

Nei contratti individuali tale sospensione risulta in un gran numero di casi **OBBLIGATORIA PER LA DURATA DI 5 MESI**.

L'assegnista viene quindi equiparata, in parte, ad una lavoratrice dipendente (per l'obbligatorietà dell'astensione dal lavoro), in parte, ad una lavoratrice autonoma (per la mancanza di copertura economica).

Considerato che gli assegnisti non hanno obblighi di orario o di presenza giornaliera (cfr. nota esplicativa D.M. 11 febbraio 1998), riteniamo del tutto ingiustificato e contraddittorio l'obbligo di sospendere la loro attività per un periodo di tempo determinato da terzi senza una corrispondente ed adeguata copertura economica. Tale obbligo ci

pare sostanzialmente volto a sollevare gli enti eroganti da eventuali responsabilità, senza una reale tutela della donna e della famiglia.

Ricordiamo inoltre che in molti casi all'assegnista è vietata per contratto ogni altra attività, così che nei 5 mesi di sospensione obbligatoria risulta impossibile avere alcun tipo di entrata, fatta salva, eventualmente, l'indennità erogata dall'INPS a seguito dei versamenti nella gestione separata a cui l'assegnista è tenuto (art.64 del d.lgs. 151/2001), ed il cui importo varia in base ai contributi versati fino ad un totale massimo di 1788,13 euro (LIT 3.463.312).

Sottolineiamo, infine, che la proroga della scadenza del contratto per i 5 mesi corrispondenti alla sospensione obbligatoria non costituisce, di fatto, una reale garanzia. Gli AdR sono infatti legati a specifici progetti di ricerca, la cui durata è a sua volta legata alla disponibilità di finanziamenti accertati, in molti casi, solo annualmente. La maggioranza dei contratti è dunque annuale con la formula "rinnovabile fino ad un massimo di 4 (o 8) anni", con ovvie conseguenze sulla possibilità di garantirne l'effettiva proroga (quando va bene l'assegno è rinnovato solo per quella frazione di anno corrispondente alla durata del progetto). Nel caso di cofinanziamenti con fondi europei, esiste poi almeno un caso documentato in cui non è stato neppure concesso il diritto alla proroga (la documentazione può essere fornita su richiesta).

Questo quadro desolante è certamente frutto dell'AMBIGUITA' GIURIDICA DELLA FIGURA DELL'ASSEGNISTA che noi riteniamo per molti aspetti, non soltanto quelli legati alla maternità, da rivedere. Nell'attesa di una regolamentazione più dignitosa dei contratti a tempo determinato nell'ambito della ricerca riteniamo altresì necessario sanare tempestivamente l'attuale situazione discriminatoria che interessa i titolari di AdR. Esistono Enti che si sono già autonomamente mossi nel tentativo di risolvere questa situazione:

- le Università di Milano e Milano Bicocca non considerano la maternità come motivo di sospensione dell'assegno nel senso di cui sopra, permettendo altresì l'interruzione dell'attività di ricerca per 5 mesi nel periodo immediatamente precedente e seguente il parto, senza alcuna decurtazione economica;
- l'INFM ha istituito un fondo maternità per le assegniste in modo da poter garantire l'erogazione di una somma mensile uguale al netto dell'assegno nel periodo di maternità. La durata dello stesso può variare, a discrezione della futura mamma, fino ad un massimo di cinque mesi;
- l'ICRAM e l'INGV si comportano, nella prassi, come le università di Milano di cui sopra (comunicazioni private).

Questi precedenti supportano il nostro giudizio di incoerenza degli altri regolamenti e delle loro varianti (sospensione fino ad un massimo di 5 mesi, con relativa proroga e senza retribuzione, in cui la durata della sospensione è decisa dalla donna).

A conclusione di quanto esposto chiediamo ai CPO del CNR e dell'INFN, MA SOPRATTUTTO AL CPO NAZIONALE, un impegno CONCRETO ed IMMEDIATO nel risolvere questa situazione, non solo e necessariamente con azioni "compatibili con la normativa di legge vigente" (cfr. punto 3 del "Piano Triennale di Azioni Positive

2002- 2004” deliberato dal C.D. INFN in data 20 Dicembre 2001), ma anche con proposte di modifica e integrazione delle leggi e regolamenti esistenti, in modo da eliminare l’attuale confusione normativa e limitare le conseguenti discriminazioni tra assegniste di enti diversi, e tra uomo e donna all’interno di uno stesso ente.

Ci permettiamo di osservare l’importanza di fare seguire allo sforzo finora fatto per la raccolta di dati di genere, l’organizzazione di convegni e conferenze, un’azione più diretta, volta alla verifica dell’efficacia di fatto della norma vigente e alla denuncia delle situazioni contraddittorie e dei vuoti legislativi.

Sottolineiamo inoltre che la discriminazione tra uomo e donna non avviene soltanto una volta assunti al ruolo di lavoratori dipendenti, ma già e soprattutto prima, nel periodo del precariato che, nella particolare situazione della ricerca italiana, ha tempi ben più lunghi della media europea.

Chiediamo dunque si riconosca a livello legislativo nazionale: IL DIRITTO ALLA SOSPENSIONE OBBLIGATORIA, PER CINQUE MESI, DEGLI AdR IN CASO DI MATERNITA’, ACCOMPAGNATA DA ADEGUATA COPERTURA ECONOMICA.

A reale tutela della donna e della famiglia chiediamo inoltre che si stabilisca che: LA MATERNITA’ NON PUO’ DAR LUOGO A SOSPENSIONE NON RETRIBUITA DELL’ASSEGNO, CON RELATIVA PROROGA DEL CONTRATTO COME UNICA GARANZIA, NEL PERIODO DEI 5 MESI INTORNO ALLA DATA DEL PARTO.

Chiediamo cioè una modifica dell’attuale legislazione, che appare lacunosa e suscettibile di interpretazioni controverse, che regolamenti A LIVELLO NAZIONALE il trattamento della maternità e che si basi sul principio che una reale tutela si ottiene solo garantendo la SOSPENSIONE dal lavoro RETRIBUITA.

Suggeriamo inoltre che si studino soluzioni accettabili per dare la possibilità di sospendere l’assegno oltre i 5 mesi di interruzione obbligatoria a chi lo desiderasse (per allattamento, etc.).

Chiediamo infine che le nostre Istituzioni Scientifiche siano disposte a sostenere la donna nell’intraprendere attività di ricerca, per molti tempi prerogativa dei soli uomini o di chi decideva di rinunciare alla famiglia, anche quando ciò comporti un SACRIFICIO ECONOMICO, invece di appellarsi all’esiguità dei finanziamenti per giustificare l’eliminazione delle categorie più deboli.

Alleghiamo al presente appello alcuni risultati preliminari di una indagine statistica da noi stessi recentemente iniziata al fine di verificare l’utilizzo reale dello strumento AdR. Nonostante il campione di assegnisti censiti non sia ancora adeguato a rappresentarne statisticamente la totalità, i dati evidenziano come lo strumento AdR sia utilizzato, nella pratica, per garantire la disponibilità di personale con alto profilo professionale, ma a basso costo, alle nostre istituzioni scientifiche.

Le distribuzioni in età degli assegnisti, la loro esperienza professionale e la probabile durata dei contratti, distinta per genere, suggerisce che l’obiettivo di tutelarne la maternità sia veramente minimale.

I dati sulla situazione familiare (numero di figli in funzione dell'età e per genere) potrebbero essere utilizzati per stimare un limite superiore del reale costo economico di una effettiva tutela della maternità (riteniamo, per il particolare tipo di petizione a cui l'indagine è legata, che eventuali bias statistici siano nel senso di una maggiore presenza di assegnisti con famiglia nel nostro campione rispetto al totale). Nella speranza che il nostro appello non cada nell'indifferenza di chi non è interessato in prima persona dal problema.

Coordinamento spontaneo dei titolari di Assegno di Ricerca
(<http://tonno.tesre.bo.cnr.it/~sbarra/Assegnisti>)